

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A**

Il Presidente Federale

- Vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- visto l'art. 15 dello Statuto Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo il testo all'allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## **REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**

### **Art. 3**

#### **Gli organi direttivi centrali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica**

1. Sono organi direttivi centrali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:
  - a) il Presidente;
  - b) i tre Vice-Presidenti;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) la Commissione per l'Attività Scolastica;
  - e) la Commissione per l'Attività di Base.

### **Art. 4**

#### **II Presidente**

1. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è nominato, per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguitamento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

2. II Presidente rappresenta ad ogni effetto il Settore, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed esercita il controllo su tutti gli organi centrali e sui Coordinatori Regionali e Provinciali, rispondendone direttamente al Presidente Federale.

3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente più anziano nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.

4. II Presidente può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti d'ordinaria competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.

### **Art. 5**

#### **II Consiglio Direttivo**

1. II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante indicato da ciascuna Lega, da un rappresentante indicato ciascuna componente tecnica, da un rappresentante indicato dall'AIA, da un rappresentante indicato dal Settore Tecnico e da almeno 6 esperti indicati dal Presidente Federale.

2. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale. Fra i componenti del Direttivo sono nominati con le stesse modalità tre Vice Presidenti.

3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del Settore.

4. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Leghe ed il Presidente del Settore Tecnico o persone da essi direttamente delegate e, inoltre, possono essere invitati a parteciparvi altri dirigenti in relazione ai loro specifici incarichi. Alle riunioni assiste il Segretario.

#### **Art. 7 ABROGATO**

#### **Art. 8 ABROGATO**

#### **Art. 9**

##### **La Commissione per l'Attività Scolastica e la Commissione per l'Attività di base**

1. La Commissione per l'Attività Scolastica è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede, da cinque o più membri, fino ad un massimo di quattordici, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali.

2. La Commissione per l'Attività Scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito scolastico.

3. La Commissione per l'Attività di Base è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede, e da cinque o più membri, fino ad un massimo di quattordici, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali.

4. La Commissione per l'Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito di Base.